

OGGETTO: **BONUS RICERCA E SVILUPPO**
CONTROLLI DELL'IMPRESA PER EVITARE LA REVOCA DELLE
AGEVOLAZIONI

OGGETTO

L'azienda deve:

- 1) accertare se le attività realizzate sono realmente di ricerca e sviluppo, o se invece si tratta solo dell'applicazione di tecnologie esistenti;
- 2) stabilire correttamente l'esercizio di sostenimento delle spese;
- 3) produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrazione del sostenimento delle spese.

Sono queste le principali problematiche a cui le imprese devono prestare attenzione se non vogliono incorrere nella revoca per indebita percezione del bonus R&S.

COS'E' IL BONUS R&S

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo 2015-2020, di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, è un'agevolazione automatica, che è possibile utilizzare senza nessuna autorizzazione preventiva. Questo che sembrerebbe un vantaggio in realtà presuppone l'onere per le aziende di effettuare **una corretta valutazione del progetto** e di seguire una serie di adempimenti ben precisi

1) L'ATTIVITA' SVOLTA E' EFFETTIVAMENTE DI R&S

Il primo controllo da fare prima di impostare tutta l'operazione è sicuramente quello relativo alla valutazione se le attività si possono effettivamente inquadrare in ricerca e sviluppo oppure se rientrano più semplicemente in un progetto di innovazione aziendale, a quel punto non più finanziabile tramite questa agevolazione.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risoluzione n. 46/E/2018, che non si ha ricerca e sviluppo se manca il requisito di novità e il requisito del rischio finanziario (nonché d'insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, ritenendo non finanziabile il progetto portato all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate da un'impresa di servizi relativo all'applicazione, con personalizzazione, di tecnologie esistenti.

Nella risoluzione vengono, inoltre, individuate **le attività che non sono da ritenersi di ricerca e sviluppo** ai fini della fruizione del bonus. In particolare:

- le attività concernenti lo sviluppo di **software applicativi** e di **sistemi informativi aziendali** che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
- l'aggiunta di **nuove funzionalità** per l'utente a programmi **applicativi esistenti**;
- la creazione di **siti web** o software utilizzando strumenti esistenti;
- l'utilizzo di **metodi standard di criptazione**, verifica della

	sicurezza e test di integrità dei dati; - la customizzazione di prodotti per un particolare uso.
2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	Dopo aver verificato che le attività svolte siano effettivamente di R&S, sarebbe utile procedere della corretta imputazione dei costi all'esercizio di competenza, sia per quanto riguarda i costi da agevolare tramite il bonus R&S, sia per quanto riguarda i costi relativi alla media 2012-2014 .
3) ADEMPIMENTI IN SEDE DI BILANCIO	Anche se il diritto al bonus si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito d'imposta va contabilizzato correttamente nel bilancio dell'esercizio in cui i costi sono stati sostenuti. I costi possono essere inseriti nel conto economico oppure capitalizzati; solo nel caso della ricerca di base devono essere obbligatoriamente addebitati al conto economico.
4) DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	<p>La documentazione richiesta dalla normativa deve essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale l'utilizzo del credito è concluso.</p> <p>La documentazione da conservare è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale: fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività agevolabili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, con possibilità di firma digitale. La compilazione dei fogli di presenza nominativi può essere sostituita da un documento riepilogativo (ad esempio, con cadenza mensile) che riporti le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmato dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, e controfirmato dal soggetto che certifica la documentazione contabile; - strumenti e attrezzature di laboratorio: una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo; - ricerca contrattuale: i relativi contratti, con una relazione sottoscritta dai commissionari; - privative industriali acquisite da terzi: i relativi contratti ed una relazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce. <p>Nell'ipotesi di produzione interna, nonché in relazione alle attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale, l'impresa avrà cura di predisporre un adeguato sistema di rilevazione dei costi sostenuti. Per beneficiare del bonus, infine, è richiesta la certificazione della documentazione contabile.</p>

<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E/2018.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 12 del 24 maggio 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.